



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 15 Del 17-04-2025

Oggetto: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore **17:25**, nella sala Consiliare del Castello Caracciolo, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su 13 assegnati ed in carica:

Vurchio Gianluca	P	Ivagnes Ramona	P
Di Gioia Francesco	P	Traversa Margherita	P
Deflorio Angela	P	De Santis Michele	P
Digioia Nicola	P	Carbonara Fiorenza	P
Laporta Michele	P	Fasano Antonio	P
Mariani Nicla	P	Barbetta Luciana	P
Di Gioia Patrizia	P		

presenti n. **13**

assenti n. **0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Laporta Michele, Consigliere, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma 4° lett. a D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale dott. Russi Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene introdotto il punto n. 7 all'ordine del giorno ad oggetto: "TARI 2025 - Approvazione tariffe".

PRESIDENTE

Relaziona l'Assessore Nicola Digioia.

ASSESSORE NICOLA DIGIOIA

Grazie Presidente. Naturalmente, in seguito alla variazione della tariffa, del Metodo Tariffario, andremo a modificare anche l'applicazione delle tariffe, per cui con questa proposta, la n. 11 dell'01/04/2025 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe TARI", andremo a modificare, come vi ho detto, il quantum delle tariffe analizzando quelli che sono gli schemi ed i numeri che ci hanno portato all'applicazione di queste tariffe.

La Legge 147/2013, comma 652, dà la facoltà ai Comuni, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "di chi inquina paga", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria in genere, sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Nelle more della revisione del Regolamento di cui al DPR del 27/04/1999, n. 158, al fine dell'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere da 2014 e fine a diversa regolamentazione dell'autorità ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione di coefficienti di cui alle Tabelle 2, 3/A, 3/B, 4/A e 4/B dell'Allegato 1 del citato Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nell'ambito del 50% e può, altresì, considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1 e 1/B del medesimo Allegato 1 (questa doverosa premessa normativa fa capire nell'ambito in cui ci siamo mossi nell'applicazione di alcuni parametri).

La determinazione n. 323 dell'AGER ha provveduto alla validazione del nostro Piano Economico Finanziario per i rifiuti (PEF) per l'anno 2024-25 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18/07/2024 - con la quale si è preso atto dalla validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per le annualità 2024-25 così come previsto dal Metodo Tariffario-2 nell'ambito tariffario del Comune di Cellamare di cui alla determinazione n. 323 del 21/06/2024 del direttore dell'AGER, considerato che il PEF validato del Comune di Cellamare per l'anno 2025 - ci consente un prelievo massimo di 1.055.146 euro in funzione dei costi per le attività amministrative di gestione e dei rapporti con gli utenti in funzione dei proventi di pertinenza del Comune derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili, quindi possiamo stabilire che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe 2025 viene complessivamente quantificata in euro 999.443 e che gli anzidetti costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025 - ripeto, complessivamente per 999.443 euro - sono così distinti: costi fissi 662.111 euro e costi variabili 337.332 euro. Nei costi fissi abbiamo il costo del servizio ed il costo collegato a tutte le attività di gestione del servizio, mentre nei costi variabili abbiamo tutti i costi relativi ai conferimenti e alla quantità di rifiuti prodotti.

Con ulteriore distinzione nelle fasce di utenza domestica e non domestica, al fine di ripartire i costi da ricoprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, per l'anno 2025 i costi da attribuire alle utenze domestiche sono pari a 91,03% per costi pari a 990.744,35 euro, mentre per le utenze domestiche che sono l'8,97%, quindi quasi il 9% dell'intero costo previsto nel PEF, sono pari a 89.698 euro, per un totale - come vi dicevo prima - di 999.443 euro.

Considerato quanto in premessa, si chiede a questo spettabile Consiglio Comunale di approvare la proposta comunale n. 9, che, in sintesi, prevede:

- di quantificare in euro 999.443 il gettito complessivo della tassa rifiuti per l'anno 2025;
- di approvare per l'anno 2025 le tariffe della TARI relativamente alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A e B comprensive dei coefficienti Ka e Kb per quanto attiene le utenze domestiche e Kc e Kd per quanto attiene le utenze non domestiche;
- di applicare dando atto che in via previsionale viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio

(dico "in maniera previsionale" perché c'è una norma nel "decretone di fine anno" che prevede delle eventuali agevolazioni sulla TARI a famiglie in difficoltà e così come l'abbiamo calcolato abbiamo la copertura totale del servizio);

- di dare atto che l'importo del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente (TEFA) da sommarsi alle tariffe è pari al 5% dovuto all'adeguamento dell'aliquota TEFA da parte della Città Metropolitana di Bari passata dal 4% al 5%;
- di dare atto che, oltre alla TARI e alla TEFA, sono dovute altre componenti perequative che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per far fronte al servizio ma sono aggiuntive: l'UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volutamente raccolti pari a 10 centesimi per utenza; l'UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per gli eventi eccezionali e calamitosi pari a 1,50 euro per utenza (sono dei ristori per le Regioni dell'Emilia Romagna e della Toscana che sono state colpite dagli eventi calamitosi).

Inoltre vi preannuncio, come dicevo prima, che ci potrà essere – e ci sarà - un ulteriore prelievo di 6 euro per utenza dovuto al bonus sociale rifiuti introdotti da ARERA per far fronte alle esigenze delle famiglie in difficoltà economiche che potranno usufruire di detrazioni sulla TARI e con la stessa delibera stabiliamo le tre date in cui saranno emessi i pagamenti che sono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre.

Si chiede l'approvazione delle tariffe in virtù anche degli incontri che ci sono stati in Commissione dove abbiamo abbondantemente approfondito il tema.

Ho concluso e voglio fare un ringraziamento particolare all'ing. Stano per questo ottimo lavoro svolto, perché la difficoltà nel ricalcolare le tariffe in funzione della modifica tariffaria è stata abbastanza importante anche per dare dei coefficienti e calzare in maniera quanto più equa possibile la tariffa in funzione del numero degli abitanti e delle superfici degli immobili occupati, quindi per questo va il mio doveroso ringraziamento.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Digioia. Non ci sono interventi, quindi possiamo passare alla votazione.
La votazione è aperta.

[Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento, si pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il voto di ciascun Consigliere viene acquisito elettronicamente]

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri favorevoli n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio)

Consiglieri contrari n. 0

PRESIDENTE

Si vota per l'immediata eseguibilità.

[Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento, si pone in votazione la immediata esecutività della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il voto di ciascun Consigliere viene acquisito elettronicamente]

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri favorevoli n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio)

Consiglieri contrari n. 0

PRESIDENTE

Passiamo all'ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

VISTI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 17-04-2025 - pag. 3 - COMUNE DI CELLAMARE

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 02/09/2024 e successivamente modificato con le Delibere C.C. nn. 17 del 26/05/2015, 12 del 30/03/2017, 11 del 15/03/2018, 28 del 15/10/2020, 38 del 09/06/2021 e 16 del 06/04/2023 e n. 14 del 17/04/2025, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*” (lett. f);
 - “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...*” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell'art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”.

DATO ATTO CHE in Regione Puglia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti Ente di Governo d'Ambito (AGER PUGLIA di seguito AGER).

VISTO il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

RICHIAMATA :

- la determinazione n. 323 del 21/06/2024, con cui l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGER, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18/07/2024 con la quale si è preso atto della validazione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025, ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di CELLAMARE, di cui alla Determinazione n. 323 del 21 giugno 2024 del Direttore Generale dell'AGER;

PRESO ATTO CHE il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € **1.055.146,00**;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del III Settore, con nota prot. n. 3409 del 31/03/2025, ha stimato il costo complessivo del servizio di igiene urbana in € 1.000.000,00;

RILEVATO CHE la base di riferimento per il calcolo delle tariffe è ottenuto a partire dal costo stimato del servizio di igiene urbana incrementato dei costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti pari ad € 28.243,00 e decrementato dei proventi di pertinenza comunale derivanti della vendita da rifiuti pari ad € 28.800,00;

DATO ATTO quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno **2025** viene complessivamente quantificata in € 999.443,00.

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

DATO ATTO quindi che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 10 febbraio 2025 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2025 relativamente al Comune di Cellamare è complessivamente pari ad € 34,19;

EVIDENZIATO CHE l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

DATO QUINDI ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € **999.443,00**, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € **662.111,00**
COSTI VARIABILI € **337.332,00**

DATO ATTO, allora, che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, che è per l'anno 2025 risultano così ripartite:

<i>descrizione utenze</i>	<i>numero utenze</i>	<i>superfici (mq)</i>	<i>costi da attribuire</i>	<i>costi attribuiti</i>
Utenze Domestiche	2.388	307.049,00	91,03%	909.744,35
Utenze Non Domestiche	131	15.853,00	8,97%	89.698,65
Totale	2.519	322.902,00	100%	999.443,00

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono*

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al **5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.**

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 110 del 11/11/2024 è stata definita l'aliquota del tributo ambiente (TEFA) nella misura del 5 % del tributo comunale sui rifiuti;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO CHE è stato pubblicato il DPCM del 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale sono stati introdotti i principi e i criteri per la definizione della modalità operative delle agevolazioni tariffarie degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbana in condizioni economico sociali disagiate, con introduzione di un'apposita componente perequativa a copertura degli oneri derivanti, istituita dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente di prossima emanazione;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio), assenti n. 0 espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

a) richiamate le premesse, e preso atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con Determinazione n. 323 del 21 giugno 2024 del Direttore Generale dell'AGER ;

- di quantificare, in € 999.443,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) **per l'anno 2025**;
- di approvare **per l'anno 2025**, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

b) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

c) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

d) di dare altresì atto che le scadenze, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento vigente, per il versamento della TARI per l'anno **2025** sono le seguenti:

- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 settembre.

f) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Quindi, il Consiglio Comunale, proceduto a successiva votazione, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2025 con voti favorevoli n. 10 espressi per appello nominale dai n. 13 consiglieri presenti e votanti**,

DELIBERA

di **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio comunale n° 15 del 17-04-2025

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Laporta Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N.11 DEL 01-04-2025

Oggetto: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**.

Data: 04-04-2025

Il Responsabile del servizio
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N.11 DEL 01-04-2025

Oggetto: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**.

Data: 04-04-2025

Il Responsabile del servizio Finanziario
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 15 Del 17-04-2025

Oggetto: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È AFFISSA all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00), dal **15-05-2025** al **30-05-2025** - Reg. pub. N. **639**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Dott. Russi Antonio

È ESECUTIVA DAL GIORNO 17-04-2025

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.